

G E R M A N I A

I minorenni italiani nel distretto consolare di Colonia ⁽¹⁾

**(Da un rapporto del R. Console generale, sig. T. di OPPENHEIM;
novembre 1902).**

Nella circoscrizione consolare di Colonia — la quale comprende le provincie prussiane del Reno e di Westfalia e il principato di Waldeck, esclusi i distretti di Coblenza e di Treviri — l'immigrazione di minorenni italiani non è molto numerosa, e non s'è mai avuto notizia di quegli abusi che sono stati deplorati in altri paesi. Solo un caso di maltrattamento è venuto, nel settembre dello scorso anno, a cognizione di quest'Ufficio, il quale non mancò di fare indagini. Si trattava di alcuni ragazzi ch'erano stati reclutati a Sesto Calende ed a Luino, per conto di una fabbrica di bottiglie, a Kreuznach, il qual paese ora fa parte della circoscrizione consolare di Saarbrücken, che comprende i distretti di Coblenza e di Treviri. Della cosa si occupò anche il R. Ministero degli affari esteri: ma — a quanto sembra — i fatti non avevano quel carattere di gravità che era apparso da prima, nè risultarono, per quanto è noto, atti di sevizie o di inumano trattamento a danno di quei minorenni.

Per raccogliere informazioni precise sull'importanza numerica dell'emigrazione dei minorenni in questa circoscrizione consolare, e sul trattamento che subiscono, e sulle altre richieste contenute nella circolare del Ministro degli affari esteri in data 21 dicembre 1901 (1), quest'Ufficio si è messo in relazione coi presidenti di Governo dei diversi distretti delle provincie prussiane del Reno e di Westfalia, dando ad essi notizia delle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 della legge italiana sull'emigrazione del 31 gennaio 1901. Fu pure trasmesso loro un elenco delle industrie dalle quali sono per legge da escludersi i minori di quindici anni, quale risulta dall'allegato *B*

(1) Il presente rapporto del R. Console generale in Colonia è fatto in risposta alla circolare in data 21 dicembre 1901, colla quale il Ministro degli affari esteri invitava i RR. Agenti diplomatici e consolari a raccogliere notizie sul lavoro e sulle condizioni dei minorenni italiani all'estero.

del regolamento per l'esecuzione della legge sopraccennata. Si chiedeva, inoltre, che fossero fatte ricerche per conoscere possibilmente il numero dei minorenni italiani residenti nei singoli distretti presidenziali, i rami d'industria nei quali essi sono occupati, le condizioni di lavoro, le mercedi, la provenienza, e si pregava infine di far sapere quale appoggio si sarebbe potuto ottenere nel caso che risultassero fatti punibili a norma delle leggi italiane.

Dai rapporti ricevuti dai singoli presidenti di Governo, risulta che — al tempo in cui furono compiute le indagini — in alcuni distretti non esistevano minorenni italiani sotto i quindici anni; in alcuni altri il numero di essi era minimo. Così nella città di Colonia non se ne trovarono che 3. Uno di essi aiutava il fratello nel suo mestiere di venditore ambulante (gelati e castagne); un altro era pure occupato presso un venditore ambulante, ma non andava in giro con la merce del padrone; infine una fanciulla lavorava in una filanda: tutti guadagnavano a sufficienza.

La maggior parte dei minorenni italiani sotto i quindici anni risiedeva nel distretto presidenziale di Düsseldorf, ove, secondo l'esauriente inchiesta di quel presidente di Governo, fu constatato che dimoravano 272 fanciulli di nazionalità italiana. Di questi, solo 19 erano occupati in lavori; gli altri vivevano in famiglia e per la massima parte andavano ancora a scuola. Risultò altresì che il lavoro al quale quei 19 fanciulli sono adibiti è abbastanza remunerato e non è gravoso. Dagli atti inviati a quest'Ufficio per essere esaminati, s'è assodato che un solo minorenne è occupato come allievo vetraio, ed altri 3 esercitano professioni girovaghe, ma tutti sono qui con le loro famiglie.

Le provincie italiane che danno il maggior contingente di minorenni, sono quelle di Belluno, Udine e Treviso.

In Düsseldorf e Crefeld vivono molti immigrati italiani della provincia di Caserta (Cassino, Picinisco), i quali sono occupati in mestieri girovaghi (musicanti e venditori ambulanti). Solo 3 fanciulli sotto i quindici anni vanno in giro coi genitori; gli altri minorenni casertini, circa una settantina, vanno ancora a scuola, ma certo sono destinati a seguire, appena sia loro possibile, il mestiere paterno.

Da quanto precede risulterebbe, in massima, confermata l'opinione

già espressa, che in questa circoscrizione consolare non si trovano, rispetto al grandissimo numero degli Italiani che vi dimorano, molti minorenni, e che tra quelli che vi sono immigrati ed occupati non si verificano gli sfruttamenti e gli abusi perseguiti dalle leggi italiane. Nè è probabile che ciò avvenga, date le disposizioni delle leggi tedesche, che nella protezione dei fanciulli non fanno alcuna differenza di nazionalità. Tali disposizioni si possono così riassumere in breve:

Il regolamento germanico sui mestieri (*Reichs-Gewerbeordnung*) distingue i fanciulli sotto i 14 anni dai giovanetti compresi fra i 14 e i 16 anni.

Queste due categorie sono comprese sotto la denominazione comune di *Jugendliche Arbeiter*.

Una limitazione nel lavoro dei fanciulli e dei giovanetti è stabilita in Germania per ciò che riguarda le fabbriche, le miniere, le officine, i cantieri e gli opifici a vapore. La legge prevede anche il caso che dette limitazioni possano essere estese ad altri opifici, ciò che fu fatto finora in misura ristretta pei forni e per le manifatture.

Le disposizioni principali sono le seguenti:

I. I fanciulli d'età inferiore ai 13 anni non devono assolutamente essere occupati in fabbriche e miniere.

II. I fanciulli sotto i 14 anni possono venire occupati in genere soltanto dopo compiuto il corso delle scuole elementari, e non mai per più di 6 ore al giorno.

III. Pei giovanetti (14-16 anni) l'occupazione giornaliera non deve sorpassare le 10 ore.

IV. Ai fanciulli deve essere accordato un riposo di mezz'ora durante il lavoro; pei giovanetti questo deve essere di un'ora almeno a mezzodi e di mezz'ora così al mattino come nel pomeriggio.

V. Per entrambe le categorie è vietato il lavoro notturno (dalle 8 1/2 pom. alle 5 1/2 ant.) e festivo, come pure durante le ore stabilite per l'insegnamento religioso.

VI. L'imprenditore, prima di occupare un minorenne, deve farsi da lui consegnare un libretto di lavoro, redatto dalla Polizia del luogo, e tenerlo in custodia; deve informare la Polizia locale circa l'orario, la natura dell'occupazione e i riposi, e dichiarare di aver esposto nella

fabbrica una tabella contenente l'elenco dei minorenni impiegati, la natura e la durata del lavoro, e le disposizioni di legge relative alla assunzione dei minorenni.

Eccezioni sono ammesse, per quanto riguarda l'orario, i riposi e il lavoro notturno, specialmente per le fabbriche a riscaldamento intermittente e per le industrie con lavoro limitato ad alcuni periodi dell'anno.

VII. Il Consiglio Federale ha facoltà di vietare totalmente, o di far dipendere da speciali condizioni l'impiego dei minorenni (nonchè delle donne) in certi rami d'industria, a cui sono connessi particolari pericoli per la salute e la moralità dei lavoratori. Di questa facoltà è stato fatto uso generalmente rispetto a quelle industrie per cui sono ammesse eccezioni relative all'orario, come vetrerie, fabbriche di filo di ferro, officine a forza idraulica, laminatoi, ferriere, miniere di carbon fossile, stabilimenti per colori di piombo e sale di saturno, fabbriche di cicoria, zuccherifici e raffinerie, scardassatoi, manifatture di sigari, fabbriche di mattoni, opifici per la lavorazione dello zinco, della gomma, ecc.

Oltre a ciò, molti ordinamenti di Polizia limitano l'impiego abusivo degli alunni delle scuole in occupazioni industriali accessorie, come il trasporto di giornali, di commestibili e via dicendo.

Le contravvenzioni alle disposizioni di cui sopra è parola sono punite dalle leggi con pene pecuniarie sino a marchi 2000, e, in caso d'insolvenza, con la detenzione sino a 6 mesi.

La protezione accordata dalle leggi germaniche agli operai minorenni di ogni nazionalità è pratica ed effettiva. Gli obblighi degli imprenditori sono indicati in modo così preciso ed il controllo delle autorità di sorveglianza è così rigido, che le contravvenzioni diventano molto difficili. Per tal modo, come avviene anche di altre benefiche disposizioni delle leggi dell'Impero riflettenti la legislazione sociale, l'immigrazione italiana è protetta in virtù delle citate norme. In ogni caso si può esser sicuri che, se quest'Ufficio dovesse segnalare alle autorità locali qualche fatto, sfuggito alla loro attenzione, che sia contemplato come reato dalle leggi italiane, le autorità accorderebbero tutto l'appoggio possibile, nei limiti dei loro doveri e delle loro facoltà, per ricercarne gli autori e non lasciarli impuniti